

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1387

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, FONTANA Alessandro, ORLANDO,
LOMBARDI, ROSATI e TAGLIAMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1988

Istituzione dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche
con sede in Ancona

ONOREVOLI SENATORI. – La ripresa dei rapporti internazionali in questo dopoguerra si è espressa – è ben noto – anche nelle forme della cooperazione culturale, scientifica e tecnica. Particolare risalto hanno avuto, ed hanno tuttora, le iniziative rivolte ai rapporti tra le nazioni mediterranee e, soprattutto, adriatiche che la vicinanza ha portato a condividere esperienze e vicende nel lungo corso della storia.

In occasione dei congressi interadriatici, che sono stati, dal 1971 ad oggi, organizzati dal «Centro di studi sulla storia e la civiltà adriatica», tutti sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con l'adesione dei Ministeri interessati e degli enti locali – ed in particolare dell'ultimo congresso sulle relazioni politiche

tenutosi dal 1° al 4 marzo 1987 in Ancona e conclusosi a San Marino, presenti i rappresentanti, anche diplomatici, di tutti i paesi dell'area adriatica e balcanica – si è manifestata, e concordemente auspicata, la esigenza di affidare in via permanente ad un istituto il coordinamento delle iniziative rivolte ad approfondire i legami storici, culturali e scientifici fra le nazioni gravitanti sul bacino adriatico ed a favorire, nella mutua comprensione, frutto di conoscenza, rapporti più intensi.

Specifico rilievo ha già, fra tali iniziative, quella del «Codice diplomatico delle relazioni fra le due Sponde», da anni avviato sotto l'egida del Consiglio nazionale delle ricerche, del cui compimento l'istituto proposto dovrà farsi carico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Istituto esprime la volontà, da parte dell'Italia, di offrire il contributo della cultura umanistica, scientifica e tecnica, di cui è portatrice, per una più approfondita e attuale conoscenza dei motivi che sono alla base di una comprensione internazionale dei problemi adriatici.

È poi da porre in particolare rilievo che la nuova realtà dell'Europa comunitaria interessa profondamente l'attività dell'Istituto, sotto il duplice profilo dei tradizionali legami geopolitici, culturali ed economici dell'Adriatico con l'intero continente europeo, e del fatto che taluni Stati che partecipano alla vita dell'Istituto sono stati un tempo promotori e sono ora membri attivi della Comunità. È, quindi, fuori di dubbio che l'Istituto, sia nella presente fase di progressiva realizzazione dell'unità europea, sia dopo il 1992, non potrà che favorire, come

qualificato luogo di incontro, di conoscenza e di confronto, il complesso, ma essenziale, processo di europeizzazione, soprattutto perchè costituirà un ponte tra l'Europa comunitaria e quella dei Paesi dell'Est.

La scelta, caldeggiata dalle autorità locali, a sua sede in Ancona, in un'area di particolare rilievo ambientale, storico e monumentale, da risollevarsi, per l'occasione, dal degrado in cui versa, appare di giusto equilibrio tra il Nord e il Sud delle due lunghe costiere.

Lo Statuto ed i regolamenti, che il Ministro degli affari esteri si riserva di approvare, di concerto con gli altri Ministri interessati, definiranno la cornice normativa necessaria ad assicurare all'iniziativa, nell'ambito interno e su piano internazionale, il raggiungimento più ampio e concreto di tutte le sue finalità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di sviluppare, sulla base di un approfondimento ed un costante aggiornamento dei rapporti storici, culturali, scientifici e socio-economici, le relazioni tra l'Italia e gli altri Stati gravitanti sul bacino dell'Adriatico, nonchè quelle tra questi Stati e l'Europa delle Comunità, è costituito l'«Istituto internazionale per le relazioni adriatiche».

2. A tale scopo l'Istituto attua:

- a) la diffusione delle rispettive culture;
- b) la realizzazione di programmi di ricerca e scambi culturali e scientifici;
- c) l'organizzazione di corsi e convegni di vario livello;
- d) la tenuta di una biblioteca, di un archivio, di un centro dati e di una emeroteca, nelle lingue di tutti gli Stati di cui al comma 1;
- e) la pubblicazione di una rivista e di atti nella lingua italiana ed in quella degli Stati di cui sopra.

Art. 2.

1. L'Istituto ha sede in Ancona su suolo ed in edifici demaniali. Detto complesso immobiliare demaniale è costituito:

- a) dal compendio demaniale ex Caserma Stamura;
- b) dal compendio demaniale denominato ex Faro a luce mobile;
- c) dalla porzione di terreno circostante il detto Faro e collegato con il complesso della ex Caserma Stamura.

2. Per le aree indicate alle lettere b) e c) del comma 1, l'Istituto è autorizzato a stipulare con il comune di Ancona una convenzione che - fatte salve le esigenze dell'Istituto - ne consenta l'uso di parco aperto al pubblico.

3. Il complesso viene concesso all'Istituto in uso gratuito ed esclusivo per il periodo di anni trenta, rinnovabile. Esso, qualora l'Istituto venga a cessare o muti comunque le sue finalità, tornerà in possesso del Demanio dello Stato.

Art. 3.

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, riveste carattere internazionale e gode di autonomia amministrativa e contabile.

2. È sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

3. Svolge la sua attività ed è organizzato secondo uno statuto, approvato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i beni culturali e ambientali, della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo, e secondo i regolamenti soggetti all'approvazione del Ministero degli affari esteri.

4. Potrà stabilire, in base a protocolli concordati dal Ministero degli affari esteri con gli Stati di cui al comma 1 dell'articolo 1, ed in termini di reciprocità, rapporti anche diretti con istituzioni similari di ciascuno di detti Stati, allo scopo di realizzare in comune programmi e ricerche di natura culturale, scientifica e socio-economica.

5. In tale quadro potrà concordare anche una partecipazione dello Stato estero agli oneri di gestione dell'Istituto, con la presenza di un suo rappresentante in seno agli organi collegiali.

Art. 4.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) l'assemblea generale;
- c) il consiglio dei delegati;
- d) il comitato scientifico ed il suo presidente;
- e) il collegio dei revisori.

2. La nomina dei predetti organi, la composizione di quelli collegiali, le materie di competenza di ciascuno di essi sono stabiliti nello statuto.

Art. 5.

1. L'Istituto è finanziato:

- a) dal contributo annuo ordinario a carico dello Stato;
- b) da contributi concessi da istituzioni internazionali, da Ministeri ed altri enti competenti per la realizzazione di programmi o iniziative particolari;
- c) da contributi, sovvenzioni, donazioni o legati di enti pubblici o di privati, accettati dal consiglio dei delegati;
- d) dal ricavato di pubblicazioni, servizi ed attività.

Art. 6.

1. Il personale dell'Istituto viene comandato nel numero massimo di nove unità, da parte dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dei beni culturali e ambientali.

2. Per esigenze connesse alla propria attività l'Istituto può assumere studiosi, anche di nazionalità straniera, a tempo pieno o parziale.

Art. 7.

1. L'Istituto eredita e continua l'attività del «Centro di studi sulla storia e la civiltà adriatica».

Art. 8.

1. Fino alla costituzione degli organi ordinari, l'Istituto è retto da un commissario governativo nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello dell'interno.

2. Il commissario governativo provvede a:

- a) redigere, ai fini della approvazione prevista dall'articolo 3, lo statuto ed i regolamenti dell'Istituto;
- b) curare l'apertura della sede dell'Istituto, attuare l'impianto dei relativi uffici e servizi, dare inizio alle attività istituzionali, adottando ogni atto o provvedimento a ciò necessario;

c) promuovere la costituzione degli organi ordinari.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti il Commissario governativo viene assistito da una Commissione consultiva, nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da:

- a) il Commissario governativo, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- c) il sindaco di Ancona;
- d) il presidente del «Centro di studi sulla storia e la civiltà adriatica»;
- e) il provveditore alle opere pubbliche di Ancona;
- f) il sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici di Ancona;
- g) il direttore della Ragioneria dello Stato di Ancona.

Art. 9.

1. All'onere finanziario previsto dalla presente legge, e quantificato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli esercizi finanziari 1989 e successivi, dell'accantonamento iscritto nel fondo globale di parte corrente, capitolo 6856, del Ministero del tesoro, denominato: «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.